Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 20 SETTEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **V. Gallino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1969. — **ETERNIT - Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1969. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1979 sorteggiate il 29 agosto 1969. — **Società immobiliare per azioni Casteldelfino, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % IV e V serie ENI Gela 5,50 %, sorteggiate il 4 settembre 1969. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, in Torino:** Obbligazioni già TETI 6 % 1949-1974 sorteggiate il 13 settembre 1969. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 10 settembre 1969. — **Tecnogomma D'Agostino, società per azioni, in Leumann (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1968. — **Fabbrica Accumulatori Uranio - F.A.U., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1969. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1977 sorteggiate il 3 settembre 1969. — **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sociali 6 % emissione 1949 (N. 27550 di Serie D, n. 27550 di Serie E, n. 27550 di Serie F) sorteggiate l'8 settembre 1969. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1954-1978 sorteggiate l'11 settembre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni del Prestito Selt Valdarno 6 % 1949-74 sorteggiate il 1° e 2 settembre 1969. — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1965-1983 sorteggiate il 9 settembre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 9 settembre 1969. — **Giulio Einaudi editore, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1969. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 % emissione 1949-74 sorteggiate il 9 e 10 settembre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1969, n. 613.

Proroga al 1° luglio 1971 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: « fino al 1° luglio 1969 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° luglio 1971 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 614.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali riuniti Giuseppe Melacrino e Francesco Bianchi », con sede in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 1° giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti Giuseppe Melacrino e Francesco Bianchi », di Reggio Calabria, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 maggio 1931, n. 786;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti Giuseppe Melacrino e Francesco Bianchi », con sede in Reggio Calabria, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;

due membri eletti dal consiglio comunale di Reggio Calabria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 maggio 1931, n. 786.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 615.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « Otorinolaringoiatria » muta denominazione in quella di « Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in « Criminologia clinica ».

Gli articoli da 161 a 165 relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, gli articoli da 173 a 179 relativi alla scuola di specializzazione in medicina

legale e delle assicurazioni, e gli articoli da 240 a 242 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 161. — Presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame, attribuisce la qualifica di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale.

Art. 162. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 163. — Il corso ha la durata di anni tre ed ha carattere scientifico, teorico e di ricerca e con particolare indirizzo deduttivo clinico e pratico.

Art. 164. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica otorinolaringoiatrica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici, e le sale d'operazione, prestando regolare servizio come interni della clinica.

Art. 165. — Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti non può superare i ventuno per l'intero corso degli studi.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti ad un colloquio-esame per ciascuna delle materie raggruppate in due gruppi per affinità di indirizzo culturale.

L'allievo che non ottenga l'idoneità in tali colloqui-esami potrà ripetere il corso.

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a dare l'esame, che consiste in una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di otorinolaringoiatria ed in una prova pratica al letto del malato.

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Agli allievi, i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, viene rilasciato il diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 173. — Presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni è istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione.

La durata del corso di studi è di anni tre.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero limitato a trenta per lo intero corso degli studi.

Art. 174. — Le materie di insegnamento della scuola sono:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 175. — Gli insegnamenti hanno carattere essenzialmente dimostrativo e di pratica esercitazione e saranno integrati da periodi di internato della durata di almeno sei mesi per anno.

Possono essere organizzate inoltre conferenze pratiche da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della scuola.

Art. 176. — I mezzi per l'insegnamento sono forniti dall'istituto di medicina legale e delle assicurazioni ove ha sede la scuola. Alla casistica clinica e giudiziaria possono provvedere anche i singoli docenti, secondo le cariche e gli uffici pubblici da loro coperti, presso le cliniche, ospedali o presso istituti di assicurazioni.

Art. 177. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi, i quali abbiano frequentato il corso stesso, dovranno sostenere un colloquio di esame sulle singole materie di insegnamento di fronte alla commissione prevista dal regolamento generale delle scuole di specializzazione per dimostrare la loro idoneità alla iscrizione all'anno successivo.

Alla fine del triennio gli allievi, i quali abbiano frequentato i corsi ed eseguite le esercitazioni, saranno ammessi alle prove di esami per il conseguimento del diploma secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione.

Gli esami consisteranno in una prova orale teorica e pratica sulle materie di insegnamento e nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento attinente agli insegnamenti della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta la idoneità, verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 178. — La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola e del preside della facoltà, sarà composta da sei membri.

Art. 179. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto la approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, valido a tutti gli effetti di legge. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 240. — Presso l'istituto di medicina del lavoro è istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che ha lo scopo di impartire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione in medicina del lavoro. Il corso di specializzazione ha la durata di tre anni. Ad esso possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Art. 241. — Gli insegnamenti impartiti nella suddetta scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro;
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
6) Infortunistica e pronto soccorso;
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica del lavoro;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Infortunistica e pronto soccorso;
4) Medicina legale delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori;
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
8) Dermatologia professionale.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissate dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico.

Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche di diagnostica e di laboratorio, nonchè visite di istruzione ad istituzioni, enti ed aziende industriali.

Il numero massimo dei posti è fissato in ventiquattro per i tre anni di corso.

Art. 242. — Al termine del corso gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma secondo le norme generali delle scuole di specializzazione di questa facoltà di medicina e chirurgia, riportate nel presente statuto.

Dopo l'art. 275 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 276. — Presso l'istituto di antropologia criminale dell'Università di Genova è istituita una scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Art. 277. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

a) Criminologia generale e criminologia clinica;

b) Scienza della persona umana - personalità criminologia clinica;

c) Psicologia e psicopatologia clinica e criminologia clinica;

d) Malattie mentali e criminologia clinica;

e) Semeiotica criminologica; esame medico, psicologico, sociale del criminale;

f) Diagnostica criminologica: criminogenesi - criminodinamica - genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi;

g) Terapia criminologica: trattamento delle varie forme di capacità a delinquere e di pericolosità criminale - il trattamento individualizzato;

h) Giustizia penale e criminologia clinica.

Art. 278. — Il piano degli studi della scuola di specializzazione in criminologia clinica è il seguente:

1° *Anno*:

1) Criminologia generale e criminologia clinica (1° e 2° anno);
2) Scienza della persona umana - personalità e criminologia clinica;

3) Psicologia e criminologia clinica;
4) Psicopatologia clinica e criminologia clinica;
5) Malattie mentali e criminologia clinica.

2° *Anno*:

6) Semeiotica criminologica;
7) Esame medico del criminale;
8) Esame psicologico del criminale;
9) Esame sociale del criminale;
10) Diagnostica criminologica;
11) Criminogenesi - criminodinamica;
12) Genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi (2° e 3° anno).

3° *Anno*:

13) Terapia criminologica;
14) Trattamento delle varie forme di capacità a delinquere e di pericolosità criminale;
15) Il trattamento individualizzato;
16) Giustizia penale e criminologia clinica;
17) Profilassi criminale e criminologia clinica.

Art. 279. — Per gli insegnamenti alla lettera *e*), *f*) e *g*) sono previste esercitazioni pratiche presso istituti penitenziari specializzati.

Art. 280. — I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze e da brevi corsi affidati a professori italiani e stranieri.

Art. 281. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, pedagogia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso.

Art. 282. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Art. 283. — Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito dal manifesto della scuola.

Art. 284. — L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in prove teoriche e pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 28. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Al n. 12 della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 1651. « Trasformazione in istituti d'arte delle scuole d'arte di Ortisei, Pozza di Fassa e Selva Gardena », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 dell'11 agosto 1969, per la cattedra di « tecnologia per il legno » deve intendersi previsto un solo posto da affidarsi per incarico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1969.

Sostituzione di alcuni membri della commissione centrale della carta incaricata della disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, che disciplina la distribuzione della carta, il prezzo di vendita dei giornali quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani e dei periodici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1948, relativo alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, della commissione centrale per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 526, relativo alla inclusione di un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche ed affini, nella commissione, di cui sopra;

Visti i propri decreti 23 giugno 1949, 5 maggio 1951, 17 ottobre 1952, 22 settembre 1954, 25 settembre 1956, 4 giugno 1958, 4 aprile 1963, 18 luglio 1967, 15 novembre 1967 e 5 aprile 1968, con i quali sono state apportate varianti alla composizione della commissione stessa;

Considerato che varî membri hanno cessato di far parte di detta commissione e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Visti il telegramma n. 121683 del 21 aprile 1969 all'uopo pervenuto da parte del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, nonchè la nota n. 2761 del 30 aprile 1969 trasmessa dal Ministero del commercio con l'estero;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Dalla data del presente decreto le sottonotate persone sono chiamate a far parte della commissione centrale della carta incaricata della disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici, in sostituzione della persona a fianco di ciascuno indicata:

1) Corrarino dott. Santiago, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed in sostituzione del dott. Roberto Polini;

2) Argirò dott. Renato, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero ed in sostituzione del dott. Giulio Gravina;

3) Tucci dott. Attilio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ed in sostituzione del dott. Santiago Corrarino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1969

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 360

(8567)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.
Nomina del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, concernente le norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1963, con il quale veniva nominato il collegio dei revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo con scadenza al 10 marzo 1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Viste le segnalazioni delle amministrazioni pubbliche interessate;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo i signori:

Petrucci dott. Achille, quale rappresentante del Ministero del tesoro;

Belmonte dott. Alfredo, quale rappresentante del Ministero delle finanze;

Giacalone comm. Guido, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 131

(8630)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1969.
Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche nelle classifiche di cui alle tabelle allegate alla legge 6 agosto 1967, n. 697;

Sentito in proposito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 3 del 26 febbraio 1969;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalla tabella allegato *B* alla legge 6 agosto 1967, n. 697, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)
(tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Provenienza Paesi terzi

Inglesi:

Mellow smoking da L. 16.750 a L. 17.250 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Craven mixture da L. 16.750 a L. 17.250 il kg. reale più dazio sul peso reale;

Erinmore mixture da L. 14.750 a L. 15.250 il kg. reale più dazio sul peso reale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1969
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 209

(8264)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Trento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 30 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti:

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico della città di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Trento;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Ivo Perini a nome dell'associazione commercianti di Trento e dal sig. Paolo Postai;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il centro storico e antico della città di Trento ha notevole interesse pubblico perchè, sviluppatosi nella maggior parte all'interno delle antiche mura urbane e lungo l'originario corso dell'Adige, conserva ancor oggi caratteristiche unitarie ed altissimo valore estetico e tradizionale. Nettamente distinto dalla restante zona abitata, sviluppatasi a partire dalla seconda metà del XIX secolo, è ricchissimo di motivi di interesse artistico e ambientale. Gli edifici che compongono il centro storico di Trento, inoltre, anche a prescindere dai numerosi esempi di particolare valore artistico, conservano una gradevole unitarietà nelle facciate ricche di interessanti e caratteristici particolari (portali, finestre, aporti) perfettamente inseriti nel contesto storico architettonico rinascimentale della città;

Decreta:

Il centro storico della città di Trento ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'antica Porta dell'Aquila in direzione sud si segue via Venezia, via S. Francesco d'Assisi fino a piazza di Fiera, la cui superficie viene compresa nel vincolo. Di lì si segue via S. Croce fino al Portale Madruzziano. Ci si dirige in direzione ovest per via Madruzzo, di lì verso nord per via XXIV Maggio e via Sen. Carlo Esterle proseguendo fino a via Prati, poi verso ovest fino a via Rosmini lungo la medesima. Si percorre la stessa fino a via Verdi per la quale si giunge a via Tommaso Gar, da questa direzione nord si arriva a piazza Leonardo da Vinci, e per via Torre Vanga, via Torre Verde, via Manzoni si tocca largo Nazario Sauro donde volgendo a sud-est per la salita Pontara ci si ricongiunge a porto Aquila attraverso via Cervara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie di Trento provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza della commissione tenutasi a Trento il giorno 8 *aprile* 1968

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) addì 8 (otto) del mese di aprile in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buon consiglio, via B. Clesic n. 5.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) Tutela del centro storico di Trento in area urbana di Trento.

(*Omissis*).

Il presidente pone successivamente ai voti la proposta di vincolo del centro storico della città di Trento.

(*Omissis*).

Delimitazione:

Partendo dall'antica Porta dell'Aquila in direzione sud si segue via Venezia, via S. Francesco d'Assisi fino a piazza di Fiera, la cui superficie viene compresa nel vincolo. Di lì si segue via S. Croce fino al Portale Madruzziano. Ci si dirige in direzione ovest per via Madruzzo, di lì verso nord per via XXIV Maggio e via Sen. Carlo Esterle proseguendo fino a via Prati, poi verso ovest fino a via Rosmini lungo la medesima. Si percorre la stessa fino a via Verdi per la quale si giunge a via Tommaso Gar e da questa in direzione nord si arriva a piazza Leonardo da Vinci, e per via Torre Vanga, via Torre Verde, via Manzoni si tocca largo Nazario Sauro donde volgendo a sud-est per la salita Pontara ci si ricongiunge a port'Aquila attraverso via Cervara.

Alla suddetta proposta tutti i suintestati membri della commissione nonchè il citato rappresentante del signor sindaco di Trento esprimono favorevole voto palese.

(*Omissis*).

(8684)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.r.l. S.P.I.C.A. prodotti industrie ceramiche e affini di Castelli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD INTERIM
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società r. l. prodotti industrie ceramiche ed affini S.P.I.C.A. di Castelli (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla Società r. l. prodotti industrie ceramiche ed affini - S.P.I.C.A., di Castelli (Teramo), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1969.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino:

Tariffa n. 61 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 62 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 6 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8626)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1969.

Compensi ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1961;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1969;

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 26 settembre 1954, n. 869, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 29 settembre 1954;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 5 agosto 1955;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 10 febbraio 1968;

Ritenuto necessario determinare la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari estranei alla amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine o di coadiuvare i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Considerato che, per la continuità e la natura dei servizi veterinari di frontiera, l'incarico pone in essere, per i sanitari che ne sono investiti, l'obbligo della permanente reperibilità.

Ritenuto opportuno fissare, ai fini pratici, un minimo e un massimo entro i quali stabilire, caso per caso, il compenso da attribuire in relazione all'importanza dell'incarico affidato;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato, incaricato di disimpegnare, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 31 gennaio 1969, n. 13, le funzioni di veterinario di confine, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: lire 200.000 annue;
massimo: lire 730.000 annue.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un anno, anche se espletati contemporaneamente in più posti di frontiera.

Per incarichi continuativi riguardanti periodi inferiori ad un anno il compenso viene computato, sulla base del minimo e massimo indicati nel primo comma del presente articolo, in riferimento al numero di mesi in cui sono durati gli incarichi stessi (dodicesimi); sono esclusi dal computo le frazioni di mese inferiori a quindici giorni. Le frazioni di mesi superiori a quindici giorni sono considerate come un mese.

Art. 2.

Il Ministro per la sanità stabilirà, entro i limiti fissati al precedente art. 1, l'ammontare della somma da corrispondere, tenendo conto del volume del traffico di animali e di prodotti animali registrato nell'ultimo quinquennio, nonchè delle condizioni di disagiatezza del posto di frontiera.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate mensili.

Art. 3.

Il compenso globale da attribuire ai veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato, incaricati di coadiuvare, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 31 gennaio 1969, n. 13, i veterinari di confine nell'espletamento dei servizi ad essi affidati, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo: lire 75.000 mensili;
massimo: lire 150.000 mensili.

Il compenso è riferito ad incarichi continuativi di durata non inferiore ad un mese, anche se espletati contemporaneamente in più posti di frontiera.

Gli incarichi attribuiti ai veterinari coadiutori non potranno avere durata inferiore ad un mese.

Art. 4.

Il Ministro per la sanità stabilirà, all'atto in cui vengono conferiti gli incarichi ed entro i limiti fissati dal primo comma del precedente art. 3, la misura dei compensi da corrispondere, tenendo conto delle modalità e del volume delle prestazioni che i veterinari sono chiamati a svolgere nonchè delle condizioni di disagiatezza del posto di frontiera.

I compensi di cui al primo comma del precedente art. 3 sono corrisposti posticipatamente in unica soluzione o a rate.

Art. 5.

E' consentita la sostituzione temporanea, per il riposo settimanale od altro motivo, dei veterinari di confine di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con i veterinari estranei all'amministrazione sanitaria dello Stato di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13.

Per le sostituzioni di cui al precedente comma viene corrisposto un compenso giornaliero lordo non superiore a lire 4000. Il Ministro per la sanità emana il relativo decreto mediante il quale viene stabilito l'ammontare della somma dovuta per le giornate di servizio effettuate.

Art. 6.

I tributi speciali di cui alla lettera *C*, numeri 1 e 3, della tabella *B* annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869, riscossi per i servizi resi dai veterinari incaricati di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 5 sono versati nello apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le istruzioni emanate dai Ministeri della sanità e del tesoro.

I suddetti veterinari incaricati sono esclusi dalla ripartizione dei proventi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1955, emanato in esecuzione della citata legge n. 869.

Ai veterinari incaricati, quando spetta, sarà corrisposta l'indennità chilometrica fissata nella nota n. 6 posta in calce alla richiamata tabella *B*. La maggiorazione del-

l'indennità chilometrica, da praticarsi nei casi previsti ai sensi della predetta nota n. 6, è stabilita dal Ministero della sanità per ciascun posto di frontiera.

L'indennità chilometrica di cui è detto al precedente comma è corrisposta ai veterinari incaricati nei modi di legge.

In forza di quanto sancito nella annotazione in calce alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1968, n. 30, le prove diagnostiche di cui alla lettera *C*, n. 4, della tabella *B* annessa alla legge n. 869 sono eseguite, in tutti i casi, a titolo gratuito.

Art. 7.

Per le missioni, regolarmente autorizzate, da effettuarsi in dipendenza degli incarichi, spetta ai veterinari di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 5 una indennità commisurata a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato con coefficiente 402 e farà carico al capitolo 1261 dell'anno in corso e corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario in cui verranno espletati gli incarichi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 10 settembre 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8754)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Proroga della gestione commissariale dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale per l'addestramento professionale (A.N.A.P.) Leone XIII, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Viste le disposizioni statutarie che regolano l'attività dell'ente;

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1963, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della predetta associazione;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 1968, n. 160, con il quale si è provveduto alla nomina per la durata di un anno del commissario straordinario nella persona del prof. Sigfrido Cimmino, ispettore generale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 31 marzo 1970 la gestione commissariale;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico di commissario straordinario dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, conferito in data 5 giugno 1968 al prof. Sigfrido Cimmino, è prorogato fino al 31 marzo 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

(8764)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 settembre 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Salice Salentino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Salice Salentino per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri.

All'atto dell'insediamento, il commissario si è trovato nella necessità di dover affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 8 settembre 1969

p. *Il prefetto*: VALENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Salice Salentino e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Benedetto Negri;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri mesi tre;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Salice Salentino, affidata al vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri, è prorogata di mesi tre dal 10 settembre 1969.

Lecce, addì 8 settembre 1969

p. *Il prefetto*: VALENTI

(8755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard F. Crehan, vice console degli U.S.A. a Napoli.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert H. Cayer, vice console degli U.S.A. a Napoli.

(8769)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.401.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8658)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8660)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.760.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8661)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.263.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8663)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8675)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8668)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8669)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8670)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.213.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8671)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8672)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8673)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8674)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8662)

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8676)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.574.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8677)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8678)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.608.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8679)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.077.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8680)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.127.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8681)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1969, n. 2133/519, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Castriota Ezio, nato il 21 giugno 1916 in Foggia, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia », in Foggia, estese mq. 5620, riportate in catasto alle particelle numeri 40 parte, 41 parte, 19-*b* del foglio di mappa n. 45 del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con le lettere *B* e *C*.

(8454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Undicesima estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 6 ottobre 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, l'undicesima estrazione di due serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1970.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1969

(8823)

Diciassettesima estrazione per l'ammortamento del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 18 ottobre 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 6ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 33ª, 34ª, 36ª, 38ª, 40ª, 42ª, 43ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 54ª, 57ª, Sila *B*, Sila *D*, Sila *E*, Sila *F* e Sila *G* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Successivamente, il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciassettesima estrazione di tre serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1970.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 settembre 1969

(8749)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 308, il ricorso straordinario prodotto in data 26 luglio 1967 dalla signorina Francesca Liguori, avverso il provvedimento del 9 febbraio 1967 dell'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, con il quale venne corrisposto il trattamento di quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro a suo tempo intrattenuto dalla ricorrente con l'Ente nazionale per l'educazione marinara - E.N.E.M., è stato accolto limitatamente alla richiesta della speciale indennità di cui all'art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e respinto in parte perchè irrecevibile e in parte perchè inammissibile per le altre pretese avanzate.

(8634)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 19 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,40	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,90	583,95	584 —	583,95	583,10	583,90	584,05	583,95	583,90	583,90
Fr. Sv.	146,55	146,53	146,55	146,525	146,40	146,55	146,535	146,525	146,55	146,52
Kr D.	83,65	83,65	83,68	83,675	83,60	83,65	83,64	83,675	83,65	83,65
Kr N.	88,07	88,07	88,09	88,06	88 —	88,07	88,07	88,06	88,07	88,06
Kr. Sv.	121,84	121,75	121,94	121,90	121,60	121,84	121,905	121,90	121,84	121,75
Fol.	174,02	174,10	174,15	174,13	173,90	174,05	174,15	174,13	174,02	174,05
Fr. B.	12,51	12,51	12,52	12,5140	12,50	12,51	12,5175	12,5140	12,51	12,51
Franco francese	113,37	113,29	113,32	113,29	113,40	113,37	113,295	113,29	113,37	113,37
Lst	1502,15	1501,50	1501,25	1501,75	1500,75	1502,15	1501,75	1501,75	1502,15	1501,50
Dm. occ.	158,54	158,52	158,54	158,525	158,50	158,54	158,50	158,525	158,94	158,50
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,35	24,3470	24,25	24,35	24,345	24,3470	24,35	24,35
Escudo Port.	22,17	22,16	22,15	22,175	22,05	22,17	22,19	22,175	22,17	22,15
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,02	9,02	9 —	9,02	9,0175	9,02	9,02	9,02

Media dei titoli del 19 settembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,50
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,05
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni Esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,775
» » » » 1968-83	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,20
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	584 —
1 Franco svizzero	146,53
1 Corona danese	83,657
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,902
1 Fiorino olandese	174,14
1 Franco belga	12,516
1 Franco francese	113,292
1 Lira sterlina	1501,75
1 Marco germanico	158,512
1 Scellino austriaco	24,346
1 Escudo Port	22,157
1 Peseta Sp.	9,019

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Borso del Grappa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Borso del Grappa, da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna ed alla sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda, in Borso del Grappa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 27 aprile 1969 dalle assemblee dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Borso del Grappa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Borso del Grappa (Treviso), e della Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Montebelluna (Treviso);

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Borso del Grappa da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Borso del Grappa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Borso del Grappa, da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Montebelluna.

2. La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Borso del Grappa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(8747)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visti il decreto ministeriale 21 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1967, registro n. 141, foglio n. 395, ed il decreto ministeriale 2 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1969, registro n. 1/1, foglio n. 174, coi quali, in attuazione rispettivamente del primo e dell'ultimo comma dell'art. 56 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono stati emanati due bandi di concorso riservato, entrambi a quattro posti, nella qualifica iniziale (vice cartografo in prova) del ruolo del personale della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare di cui all'art. 22 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, e all'annessa tabella 21;

Considerato che entrambi i concorsi sono andati deserti;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo di cui sopra in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti e sede di servizio

E' indetto un concorso a dodici posti di vice cartografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati all'Istituto geografico militare con sede in Firenze.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a' termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di maturità scientifica o di geometra o di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla Direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni 45 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data ed il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni;

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione all'Istituto geografico militare di Firenze;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso, giusta precedente art. 5, nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda, od anche dopo la presentazione di essa, non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dell'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla Direzione gene-

rale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — avviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni 30 da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (vedi tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice cartografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1969
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 200

Allegato n. 1

(Rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI -
Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . ;
nato a . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dodici posti di vice cartografo

in prova nel ruolo della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1969.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . con specializzazione (5) . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-*bis*) .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche Amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare, quale sede di servizio, l'Istituto Geografico Militare di Firenze;

di appartenere alla categoria de (9) . .,

di risiedere in (10) . . . . .,

. . . lì . . . . .

Firma (11) . . . . .

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegto 2 al bando di titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo (o di rinvio) in quanto . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile), ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

« di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . della carriera . (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) »;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

« di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . . (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) » « e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa) ».

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero — numero di codice postale, Comune e Provincia).

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

(Rif. art. 2, primo comma, n 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali - assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO N. 3
(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema su uno degli argomenti di cui ai numeri da 1) a 4) della prova orale;

un saggio grafico di disegno cartografico e di scrittura da eseguirsi su un apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

N.B. — All'ordine sopra indicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sul seguente programma:

1) *Matematica*:

Trigonometria piana; formule risolutive dei triangoli piani. Cenni di trigonometria sferica; risoluzione dei triangoli sferici; teorema di Légendre.

Nozioni di algebra: equazioni algebriche di 1° e 2° grado; sistemi lineari.

Nozioni di geometria piana.

2) *Geodesia*:

Generalità sulla forma e dimensione della Terra; sfera locale; campo geodetico e topografico.

Coordinate geografiche e azimut.

Descrizione generale ed impiego di alcuni strumenti geodetici moderni (teodoliti, livelli).

Generalità sulla triangolazione geodetica e topografica; determinazioni planimetriche dei punti.

Determinazioni altimetriche per via trigonometrica e geometrica.

3) *Topografia*:

Nozioni generali sui procedimenti di rilevamento topografico regolare e fotogrammetrico.

4) *Cartografia*:

Nozioni fondamentali sulle proiezioni e rappresentazioni cartografiche; deformazioni lineari, superficiali e angolari di una carta.

Proiezioni pure e modificate; rappresentazioni cartografiche; le formule di corrispondenza.

Cenni descrittivi delle principali rappresentazioni: proiezioni centrografiche, stereografiche ed ortografiche; proiezioni naturali, di Mercatore, di Gauss, di Lambert conforme ed azimutale equivalente, policonica, equivalente di Mollweide.

Reticolati chilometrici.

Sistemi di rappresentazione dell'orografia.

Caratteristiche fondamentali della cartografia ufficiale italiana edita dall'Istituto Geografico Militare; lettura della carta topografica e risoluzione dei problemi pratici connessi (distanze, pendenze, profili altimetrici, ecc.).

5) *Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego;*

6) *Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.*

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4
(Rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire, in luogo dei documenti ivi indi-

cati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a quasiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art.* 150 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra*

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.*

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra*:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente Prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta Commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: Gui

ALLEGATO N. 5
(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B) *e* C):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa Autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile);

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri e dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti — o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti.

Concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e

Concorrenti che siano (*al sensi della legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 482) *invalidi di guerra e invalidi civili di guerra* (*e assimilati*), *invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e*

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(8263)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sottocommissioni esaminatrici del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1969, registro n. 5, foglio n. 196, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che a norma dell'articolo 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla costituzione di sottocommissioni esaminatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di seimila;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse — integrata di altri elementi — è suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

Presidente:

Risoldi avv. Giovanni, ispettore generale U.L.M.O.

I Sottocommissione

Componenti:

Livrea dott. Costante, ispettore generale U.L.M.O.;

Tavernini dott. Ugo, direttore di divisione amministrazione centrale;

Del Sordo dott. Attilio, direttore di divisione amministrazione centrale;

Rossi dott. Valerio, direttore di divisione amministrazione centrale.

Segretario aggiunto:

Vinci dott. Antonino, consigliere di 2ª classe U.L.M.O.

II Sottocommissione

Componenti:

Mazza avv. Mario, direttore di divisione amministrazione centrale;

Leggio dott. Giovanni, direttore di divisione amministrazione centrale;

Chillemi dott. Santo, direttore capo U.L.M.O.;

Cozzolino dott. Pasquale, direttore sezione amministrazione centrale.

Segretario aggiunto:

Gentile dott. Ludovico, consigliere di 1ª classe U.L.M.O.

III Sottocommissione

Componenti:

Colona dott. Salvatore, direttore capo U.L.M.O.;

Malatesta dott. Amelio, direttore di divisione amministrazione centrale;

Poma dott. Fernando, direttore di divisione amministrazione centrale;

Mazzeschi dott. Mario, direttore capo U.L.M.O.

Segretario:

Petrei Maria, consigliere di 1ª classe U.L.M.O.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari aggiunti delle sottocommissioni suddette saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Registro n. 8, foglio n. 138

(8437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969, avranno luogo in Roma, presso l'archivio centrale dello Stato al piazzale degli Archivi - Eur, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1969, con inizio alle ore 8.

(8748)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 29 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1969. avranno luogo a Roma. Palazzo degli esami. via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 1969.

(8806)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto

Le prove scritte del pubblico concorso a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 24 aprile 1969, avranno luogo in Roma presso l'Aula magna del collegio internazionale di S. Antonio, viale Manzoni n. 1, alle ore 8,30 dei giorni 5 e 6 novembre 1969.

(8488)

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Le prove scritte del pubblico concorso a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 28 aprile 1969, avranno luogo in Roma presso l'Aula magna del collegio internazionale di S. Antonio, viale Manzoni n. 1, alle ore 8,30 dei giorni 7 e 8 novembre 1969, e le prove pratiche di dattilografia e stenografia alle ore nove dei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 1969.

(8489)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1969, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1969, alle ore 9.

(8801)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami e per titoli, a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 23, del 5 giugno 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1969, registro n. 37, foglio n. 397, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a nove posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(8800)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.